

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3156}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIGNORILE, BALZAMO, CANEPA, FORTUNA, COLUCCI

Presentata il 31 luglio 1974

Fissazione del limite per la maggiore età a 18 anni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno degli elementi caratteristici dell'evoluzione sociale che ha investito in questi anni il nostro paese è di aver prodotto anche in Italia un fenomeno tipico delle società industriali avanzate e cioè l'anticipazione, rispetto al passato, del momento in cui i giovani sono in grado di autodeterminare consapevolmente le proprie scelte individuali e di partecipare alla vita collettiva. A questo processo sociale è legato l'ingresso attivo di larghe masse di giovani nella vita sociale e politica: la loro partecipazione è un fatto caratterizzante di questi anni, il loro contributo è stato decisivo nella lotta contro l'arretratezza civile, l'assetto sociale neocapitalismo e l'autoritarismo delle istituzioni, da quello familiare a quello statale.

La partecipazione dei giovani alla vita italiana si è quindi rivelata di forte carica alternativa all'assetto sclerotico ed immobilistico della società attuale. È una critica originata soprattutto dal complesso delle condizioni giovanili che proprio il tipo di sviluppo capitalistico distorto verificatosi in Italia, strettamente intrecciato con l'autoritari-

simo strutturale dei meccanismi sociali (istituzioni, rapporti collettivi e familiari) rende particolarmente subordinata, compressa e contraddittoria. La concezione gerarchica ed autoritaria della famiglia, le limitazioni che costumi e modi di vita conservatori e provinciali uniti a norme di grande arretratezza, pongono alla libertà dei giovani di vivere autonomamente e di decidere di se stessi e delle proprie cose, si salda così ai condizionamenti negativi dovuti alla disoccupazione intellettuale, alla sottoccupazione e sfruttamento che caratterizzano il lavoro minorile, all'incapacità strutturale della scuola di assicurare il processo formativo.

Per modificare radicalmente la condizione giovanile è dunque necessaria una grande vertenza di massa, politica e sociale, dei giovani.

Questa vertenza dovrebbe avere come obiettivo una sorta di « carta dei diritti dei giovani » e trovare corrispondenza in una serie di modificazioni legislative riguardanti il prolungamento dell'obbligo scolastico (anche in funzione di una diversa regolamentazione del lavoro minorile), la conseguente ri-

forma della scuola secondaria superiore, la radicale revisione del servizio militare, il riconoscimento a tutti i giovani dei diritti che sono alla base della libertà di comportamento personale.

La spinta — emersa con forza negli ultimi anni — a rafforzare la partecipazione giovanile alla vita del paese si è — per ora — espressa in una serie di proposte per la concessione di diritto di voto a 18 anni.

La via da seguirsi — com'è ormai noto — per raggiungere questo obiettivo, essendo inutile dar luogo al procedimento di revisione costituzionale per modificare direttamente l'articolo 48 1° comma della Costituzione, è quella di muovere dalla coincidenza, affermata da questa disposizione, tra diritto elettorale attivo e maggiore età.

Poiché la maggiore età è fissata dalla legge (articolo 2 del codice civile) al compimento del 21° anno di età è sufficiente modificare con legge ordinaria il regime della maggiore età, portandola a 18 anni perché automaticamente ne derivi l'estensione del diritto di voto anche ai 18 anni.

L'abbassamento a 18 anni della maggiore età se è funzionale alla modificazione delle condizioni per l'elettorato attivo, corrisponde però a delle esigenze più vaste e profonde della società contemporanea.

La maggiore età è infatti anche il presupposto — fissato normativamente sulla base di regole di esperienza sociale — della capacità di agire. Nella realtà della società attuale italiana non c'è dubbio che l'esperienza sociale è che la maturità viene raggiunta, nella grande maggioranza dei casi, già prima dei 21 anni. Di qui l'opportunità di riconoscere l'idoneità a curare i propri interessi sin dal compimento del 18° anno.

La presente proposta di legge si propone perciò di realizzare tale abbassamento della maggiore età investendo ed adeguando tutte le disposizioni del codice civile che a tale materia sono connesse.

La prima conseguenza è di far coincidere la capacità generale d'agire con quella di stipulare contratti di lavoro (articolo 3 del codice civile) e di compiere atti relativi alle opere d'ingegno (articolo 2580); di rendere superfluo l'articolo 1837 (libretti di risparmio di minore); di eliminare, soprattutto, quasi integralmente dal nostro diritto civile l'istituto dell'emancipazione, che rappresenta, rispetto all'assetto attuale dei rapporti interpersonali, una sopravvivenza di concezioni superate. In particolare è prevista l'abrogazione dell'articolo 391 (emancipazione con provvedimento del giudice), la modifica dell'articolo 393, l'abrogazione dell'articolo 398 (revoca dell'emancipazione) e del primo comma dell'articolo 399.

Il progetto di legge proposto è volto soprattutto a regolamentare in maniera organica le conseguenze dell'abbassamento della capacità generale d'agire. Conseguenza di esso è però anche il livellamento, appunto a 18 anni, anche della capacità di compiere alcuni atti per i quali oggi è prevista una età diversa dalla maggiore età. Si verrebbe così a far coincidere con la maggiore età oltre alle richiamate capacità di stipulare contratti di lavoro e di compiere atti relativi ad opere di ingegno, anche l'età necessaria per fare testamento (articolo 591).

In questa tendenza al livellamento si inserisce anche la proposta — certo meglio inquadrabile nella riforma del diritto di famiglia ma qui inserita allo scopo di sottolineare la delicatezza sociale del problema — di elevare l'età matrimoniale a 18 anni modificando l'articolo 84 del codice civile. In attesa che una decisione in merito sia adottata dal Parlamento e data la probabilità di una approvazione precedente della proposta di abbassamento della maggiore età si rende quindi necessario, in via transitoria, conservare l'istituto dell'emancipazione soltanto al caso del coniuge minore. A tale proposito nella proposta di legge è dettata una disciplina in parte nuova.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente: « La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno ».

ART. 2.

L'articolo 3 del codice civile è sostituito dal seguente: « In materia di capacità a prestare il proprio lavoro, alla stipulazione dei relativi contratti e all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono sono salve le leggi speciali che prevedono un'età inferiore ».

ART. 3.

Sono abrogati l'articolo 1837, il secondo comma dell'articolo 2580, gli articoli 391, 398 e il primo comma dell'articolo 399 del codice civile.

ART. 4.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato.

Il curatore è il coniuge di maggiore età.

Se il coniuge di maggiore età diviene incapace o entrambi i coniugi sono di minore età, il curatore è il genitore al quale sarebbe spettato l'esercizio della patria potestà se il minore non fosse stato emancipato. In caso di mancanza del genitore il giudice nomina curatore del minore emancipato altra persona seguendo i criteri dell'articolo 348.

La stessa norma si applica in caso di vedovanza del minore emancipato e quando le persone precedentemente indicate siano incapaci a gestire la curatela ai sensi dell'articolo 350 ».

ART. 5.

L'articolo 393 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono applicabili al curatore le norme dell'articolo 394 ».

ART. 6.

In tutti i casi in cui le disposizioni legislative prescrivano, al fine di assicurare efficacia ad atti di diritto pubblico o privato, il raggiungimento del ventunesimo anno di età, si deve considerare sostituita tale indicazione con quella relativa al diciottesimo anno di età.